

STATUTO
del Fondo Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (W.I.L.A.)

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

In attuazione degli accordi interconfederali regionali, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 25 marzo 2015 e dei contratti collettivi regionali di lavoro, si è costituito il "fondo di WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCRL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art.3 denominato W.I.L.A. e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale regionale e dei contratti collettivi regionali di lavoro di cui sopra. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Milano presso la sede dell'Ente Bilaterale Regionale Lombardo dell'Artigianato (ELBA).

La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 3 - SOCI FONDATORI - ESCLUSIONE RECESSO

1. Sono Soci Fondatori del Fondo: le Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIAN I Lombardia, CLAAI Lombardia, le Organizzazioni Sindacali confederali dei lavoratori CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia e attraverso le Confederazioni di appartenenza le Federazioni di categoria datoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCRL.
2. Nel testo, di seguito, i Soci Fondatori sono definiti per brevità "Soci"
3. È escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia confluito in altra organizzazione sindacale o imprenditoriale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci, Fondatori, ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i rappresentanti designati dal Socio escluso.
4. Un Socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione anzidetta e, allo scadere del citato termine di trenta giorni, comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
5. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro tre mesi dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione

delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

6. All'esclusione o al recesso di un socio non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune. o del patrimonio del Fondo, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato al successivo Articolo 5.

ARTICOLO 4 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. Al Fondo aderiscono le imprese e i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di ISCRITTI al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. L'Assemblea del Fondo potrà prevedere - in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso - la figura degli "Aventi Diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno formulate nel Regolamento.
3. L'iscrizione al Fondo si realizza secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
 - a. per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
 - b. morte dell'iscritto;
5. La cessazione della qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerente, secondo quanto definito dal Regolamento.

ARTICOLO 5 - SCOPIE FINALITA'

Il Fondo ha come scopo fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio- sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento. In particolare prestazioni:

- di Sanità integrativa
- di carattere assistenziale
- di carattere sociale

ed in particolare:

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale
- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili
- Cure odontoiatriche

Ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere sanitario e psicofisico degli iscritti.

Le prestazioni saranno fornite secondo quanto prescritto dal Regolamento e dal Nomenclatore delle prestazioni.

La contabilità delle diverse prestazioni sarà impostata in modo da garantire la piena

leggibilità dei costi di ciascuna prestazione.

2. Il Fondo applica integralmente quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009, nella piena applicazione dei vincoli utili all'erogazione delle deducibilità fiscali riservate alle Aziende ed ai Lavoratori. Con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e assistenziale rivolta ai soggetti, stabilmente o temporaneamente "non autosufficienti" o inabili.

ARTICOLO 6 - ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione
- Presidenza;
- Collegio dei revisori dei Conti;

Tutte le cariche hanno la durata di due anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio e sono rieleggibili.

La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del biennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta anche la decadenza da Presidente o Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Socie, nominati dai Rappresentanti Legali delle stesse, nel numero di 24 componenti, secondo un criterio di bilateralità e pariteticità tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali, entrambe firmatarie dell'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 del settore Artigiano.

Perciò:

I Rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali disporranno complessivamente di

12 componenti così ripartiti:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • CONFARTIGIANATO Lombardia | nr. 6 |
| • CNA Lombardia | nr. 2 |
| • CLAAI Lombardia | nr. 2 |
| • CASARTIGIANI Lombardia | nr. 2 |

I Rappresentanti della Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori disporranno complessivamente di 12 componenti così ripartiti:

- CGIL Lombardia nr. 4
- CISL Lombardia nr. 4
- UIL Lombardia nr. 4

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti su designazione dei Soci;
- b) rende operativa la sostituzione di singoli componenti degli Organi a seguito della specifica decisione del Socio;
- c) delibera l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo e del Budget previsionale;
- d) delibera, all'unanimità, l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- f) delibera, all'unanimità, sull'adesione di eventuali nuovi Soci;
- g) delibera, all'unanimità lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- h) delibera l'approvazione del Nomenclatore delle Prestazioni, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio Consuntivo ed il Budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza a mezzo lettera raccomandata con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo fax o a mezzo telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

I componenti l'Assemblea per la propria organizzazione, possono farsi rappresentare mediante delega scritta. All'interno della singola organizzazione un componente dell'assemblea può ricevere fino a 2 deleghe da parte dei componenti della stessa organizzazione a cui appartiene; ne consegue che un componente può esprimere al massimo per la stessa Organizzazione 3 voti sui 24 voti totali dell'Assemblea.

Non sono consentite deleghe tra organizzazioni diverse.

Il Presidente, inoltre, è obbligato a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano metà più 1 dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere invitati e partecipano il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti, in proprio o per delega, in rappresentanza di tutte le Organizzazioni Socie in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 3/4 dei componenti presenti, dell'Assemblea, in proprio o per delega, tranne che per i punti a) d) e) f) g) h) che sono assunte all'unanimità.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto e trascritto sul libro dei Verbali, da un Segretario proposto dalla Presidenza e confermato dall'Assemblea, ed è sottoscritto da quest'ultimo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 12 componenti compresi il Presidente ed il Vice Presidente pariteticamente espressi dai Soci, 6 dalle Organizzazioni delle Imprese e 6 dalle Organizzazioni dei Lavoratori, secondo la seguente ripartizione:

CONFARTIGIANATO Lombardia	nr. 3
CNA Lombardia	nr. 1
CLAAI Lombardia	nr. 1
CASARTIGIANI Lombardia	nr. 1
CGIL Lombardia	nr. 2
CISL Lombardia	nr. 2
UIL Lombardia	nr. 2

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalla Presidenza o dai componenti che rappresentano almeno un terzo dei componenti complessivi; Il Consiglio è convocato dalla Presidenza, unitamente all'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza di almeno i 3/4 dei voti In capo ai suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 4/5 del voto del Consiglio di Amministrazione tranne, che per i punti g). i)1 l) e p) che sono assunte all'unanimità.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori del Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica. ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a. sovrintende alla gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b. delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli Indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d. predispone il progetto di Bilancio consuntivo e di Budget previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e. delibera il piano biennale dell'attività;
- f. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;
- g. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- h. vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i. delibera, su proposta della Presidenza e sentita la Direzione, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative;
- j. approva e modifica il regolamento amministrativo del Fondo;
- k. predispone ed approva il Regolamento delle Prestazioni; predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Nomenclatore delle prestazioni, sia sanitarie che sociali, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, le norme di cui al D.M. del 27 ottobre 2009, da porre all'approvazione dell'Assemblea;
- l. verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- m. cura i rapporti ed inoltra all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- n. valuta le proposte di copertura assicurativa, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità e i pagamenti dei relativi premi e/o contributi;
- o. determina in sede di Budget, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- p. assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

È consentita agli Amministratori ed al Collegio dei Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità deliberate dal C.d.A., in tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta dandone atto a verbale l'identità degli Amministratori e del Collegio dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

ARTICOLO 9 - PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula, congiuntamente con il Vice Presidente i contratti deliberati dagli Organi statutari, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

1. è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci: il Presidente è designato dalle parti sindacali,

- il Vice Presidente dalle parti datoriali, nell'ambito dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
 3. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 4. convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
 5. in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
 6. agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- Uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- uno designato dalle Organizzazioni datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE

Il Direttore, unico per l'intero sistema bilaterale, è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Dà attuazione alle delibere degli Organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 12 - ENTRATE

Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:

- a) la contribuzione a carico dell'Azienda nella misura stabilita dall'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015, e dalla contrattazione collettiva regionale di categoria;
l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'art.4, se prevista nell'ambito dei CCRL;
- b) eventuali contributi volontari degli "aventi diritto alle prestazioni".

Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo. Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 12.

Il patrimonio del fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. In via di prima applicazione, il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di trenta giorni.

ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'art. 9. e di uno specifico Nomenclatore delle Prestazioni Sanitarie e Sociali che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'art. 8. In essi sono contenute le norme di funzionamento delle procedure d'incasso delle contribuzioni e delle procedure per l'erogazione delle Prestazioni.

Il Regolamento delle Prestazioni ed il relativo Nomenclatore debbono essere portati a conoscenza dei soggetti erogatori delle contribuzioni, degli iscritti e degli aventi diritto alle prestazioni.

Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, Compagnie di Assicurazione, mutue sanitarie, società di

servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall' art. 4 ed in caso di morosità, secondo quanto prescritto dal Regolamento delle Prestazioni.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento - CESSAZIONE

Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento del Fondo e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all'unanimità.